

**XVIII LEGISLATURA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa degli Onorevoli

MORELLI, MACCANTI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, FOGLIANI,  
GIACOMETTI, TOMBOLATO, ZORDAN

*"Disposizioni in materia di programmazione radiofonica della produzione musicale italiana"*

ONOREVOLI COLLEGHI! – La musica costituisce un pilastro fondamentale della storia e della cultura italiana: essa ha rappresentato e rappresenta tutt'ora un mezzo attraverso il quale importanti messaggi sono trasmessi, e attorno ai quali tanti cittadini, di qualunque età, si aggregano. Benché si possa pensare il contrario, data l'odierna maggiore fruibilità garantita dai social network e da specifiche piattaforme (come Youtube e Spotify), il principale veicolo della musica in Italia rimane la radio, attraverso la quale le canzoni (italiane e straniere) entrano nella vita di tutti. Come dimostrato dalle rilevazioni del Tavolo Editori Radio – infatti – gli ascoltatori medi giornalieri del mezzo radiofonico in Italia sono 34,53 milioni (dati 2018).

Quanta musica italiana viene trasmessa dalle radio? Una apposita rilevazione condotta più di dieci anni fa certificava che la quota di musica italiana trasmessa dalle emittenti radiofoniche si attestava intorno al 35%, con una netta prevalenza del repertorio straniero (65%; dati *Knowmark*). I dati più recenti a disposizione confermano e aggravano tale sproporzione: nelle dieci emittenti radiofoniche più ascoltate in Italia la quota media di repertorio italiano è inferiore al 23%, con alcuni casi limite di emittenti (specializzate e non) in cui tale quota è uguale o inferiore al 10%.

Data la necessità di sostenere con forza la musica italiana, alla cui promozione e tutela siamo espressamente impegnati dall'articolo 9 della Costituzione, riteniamo sia necessario intervenire con la presente proposta di legge, la quale mira ad introdurre una quota minima obbligatoria di repertorio musicale italiano che le emittenti radiofoniche (nazionali e private) sono tenute a trasmettere. Questo sistema di "quote" è già impiegato da molto tempo in alcuni paesi europei come la Francia, dove dal 1994 – dopo l'approvazione della nota "legge Toubon" sull'uso e la promozione della lingua francese in tutti i contesti – le radio sono obbligate a trasmettere musica francese per una quota pari almeno al 40% della programmazione giornaliera. La quota individuata dall'articolo 2 della presente proposta è pari a un terzo dell'intera programmazione giornaliera, e dev'essere distribuita in maniera omogenea nell'arco delle 24 ore di programmazione musicale. Di tale quota – sempre ai sensi del citato articolo 2 della proposta – una parte (pari al 10%) dev'essere necessariamente riservata alle produzioni degli artisti emergenti (per come individuati dalla legislazione vigente), al fine di garantire loro un equo accesso e una minima presenza nella programmazione radiofonica.

A vigilare sull'osservanza del predetto obbligo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che può esercitare i poteri sanzionatori previsti dalla normativa vigente e – a fronte della reiterata inosservanza delle disposizioni di cui alla presente proposta – può disporre la sospensione dell'attività radiofonica (articolo 3).

# PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1

### *(Principi)*

1. La musica italiana è riconosciuta come patrimonio artistico e culturale della Repubblica ed è tutelata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la presente legge mira all'introduzione, per le emittenti radiofoniche, dell'obbligo di trasmissione di una quota minima di musica italiana nella programmazione giornaliera.

## ART. 2

### *(Programmazione radiofonica)*

1. Le emittenti radiofoniche, nazionali e private, riservano almeno un terzo della loro programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana, opera di autori e di artisti italiani e incisa e prodotta in Italia, distribuita in maniera omogenea durante le 24 ore di programmazione.
2. Una quota pari almeno al 10 per cento della programmazione giornaliera della produzione musicale italiana di cui al comma 1 è riservata alle produzioni degli artisti emergenti, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

## ART. 3

### *(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, l'Autorità può esercitare i poteri sanzionatori previsti dalla normativa vigente, secondo la procedura di cui alla delibera n. 410/14/CONS della stessa Autorità.
3. In aggiunta a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, l'Autorità, a fronte della reiterata inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, qualora lo ritenga

opportuno, può in ultima distanza disporre la sospensione dell'attività radiofonica da un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni.

4. Avverso il provvedimento motivato di cui al comma 3 di sospensione dell'attività radiofonica è ammesso ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.